

ATTO COSTITUTIVO

Il giorno 27 del mese di maggio, dell'anno duemila-ventisei alle ore 18:30, in Atri (TE) via Troiano Odazi 6, si sono riuniti i seguenti signori che sottoscrivono l'allegato foglio presenze (Allegato B):

Cognome	Nome	Luogo di Nascita	Data di Nascita	Residenza	Codice Fiscale
Felicioni	Christian	Atri (TE)	28/11/2001	Vico Monticello di San Domenico, 2 Atri (TE)	FLCCRS01S28A488Y
Guardiani	Alvaro	Montefino (TE)	09/12/1957	Viale Risorgimento, 80 - Atri (TE)	GRDLVR57T09F500V
Catelli	Katia	Atri (TE)	05/06/1973	Vico Monticello di San Domenico, 2 Atri (TE)	CTLKTA73H45A488M
Cosanni	Pietro	Atri (TE)	28/06/1952	Via Aldo Moro, 67 Atri (TE)	CSNPTR52H28A488W
Franchi	Antonio	Atri (TE)	26/05/1959	Contrada Caprafico Atri (TE)	FRNNTN59E26A488S
D'Orazio	Giuseppe	Sanremo (IM)	18/08/1961	Via Cascella, 17 Atri (TE)	DRZGPP61M18I138Z
Di Dorotea	Mariano	Atri (TE)	20/09/1957	Via Aurelio Grue 11 Atri (TE)	DDRMNR57P20A488J
Di Giacomo Jacovone	Silvino	Atri (TE)	01/03/1951	Contrada Colle Petitto Atri (TE)	DGCSVN51C01A488K
Astolfi	Milva	Atri (TE)	30/09/1961	VIA Pacini 13 Atri (TE)	STLMLV61P70A488F
Marcone	Nicolò Pietro	Atri (TE)	28/01/2003	VIA GIOVANNI FALCONE. 1 Atri (TE)	MRCNLP03A28A488E
Del Sole	Milva	Atri (TE)	23/02/1961	C.DA CANNUCCIA. 6 Pineto (TE)	DLSMLV61B63A488C
Spinosi	Sandra	Atri (TE)	24/06/1972	VIA DEI SANNITI 28 Atri (TE)	SPNSDR72H64A488U

Gli intervenuti di comune accordo chiamano Christian Felicioni a presiedere l'Assemblea e Catelli Katia all'ufficio di segretario.

Il presidente dell'assemblea concorda con i presenti il seguente ordine del giorno:

1. costituzione dell'Ente di Terzo Settore – Organizzazione di volontariato ed adesione ad essa
2. elezione del l'Organo di amministrazione
3. sede sociale
4. quota di adesione

1. Costituzione dell'Ente di Terzo Settore – Organizzazione di volontariato ed adesione ad essa

Il Presidente procede alla lettura dello statuto dell'Organizzazione di volontariato (ODV) redatto e predisposto ai sensi del D. Lgs. del 3 luglio 2017 n. 117 e s.m.i.

I presenti esaminano e discutono il testo proposto e unanimi l'approvano, così costituendo in Atri (TE) l'Organizzazione di volontariato non riconosciuta "Volontari Protezione Civile Atri ODV".

Gli stessi personalmente vi aderiscono.

L'Associazione, ove previsto, ricomprenderà nella denominazione la locuzione "Organizzazione di Volontariato" e l'acronimo ODV, oltre che quello di ETS, solo in costanza di iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).

Lo statuto, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario dell'assemblea, è l'allegato A al presente atto e ne costituisce parte integrante e sostanziale.

Atto Costitutivo

"Volontari Protezione Civile Atri ODV"

Ente del Terzo Settore (ETS) – Organizzazione Di Volontariato (ODV)
pagina n. 1/3

Katia Felicioni
Christian Felicioni
Katia Felicioni

2. Elezione Organo di amministrazione

Per acclamazione i presenti deliberano che, in sede di costituzione, l'Organo di amministrazione sarà composto da n° 5 soci. I membri rimarranno in carica 3 anni e sono rieleggibili.

I soci deliberano unanimi di eleggere l'Organo di amministrazione così definito:

- Presidente: Felicione Christian
- Vice Presidente: Guardiani Alvaro
- Segretario: Catelli Katia
- Tesoriere: Cosanni Pietro
- Consigliere: Di Dorotea Mariano

A norma di Statuto al Presidente è attribuita la legale rappresentanza dell'ODV.

Unanimi i presenti attribuiscono al Presidente eletto l'ufficio di apportare al testo dello statuto approvato ogni modifica richiesta dagli Uffici pubblici che ritengano utile o necessaria per l'iscrizione dell'ODV al Registro unico nazionale del Terzo settore e agli albi o agli elenchi da loro tenuti per gli enti che perseguano, nei modi indicati nello statuto, le finalità ivi espresse.

3. Sede sociale

Per acclamazione i presenti deliberano che l'ODV sia domiciliata a Atri (TE) in via Vico Monticello di San Domenico n. 2, salvo diversa deliberazione dei soci.

4. Quota di adesione

I soci unanimi deliberano di stabilire in euro 50,00 (cinquanta) la quota di adesione all'ODV valida fino al termine dell'esercizio 2026 e la quota annuale di iscrizione in euro 15,00 (quindici), sebbene nel primo anno del rapporto sociale il socio è tenuto al versamento della sola quota di adesione.

Successivamente, la quota annuale di iscrizione potrà essere ridefinita ed aggiornata da quanto verrà stabilito sul regolamento interno predisposto dall'Organo di amministrazione.

A questo punto, non essendoci null'altro da deliberare, i soci unanimi dichiarano costituita l'organizzazione di volontariato "Volontari Protezione Civile Atri ODV", delegando alle firme marginali dell'allegato statuto, il Presidente Felicione Christian e il Segretario Catelli Katia.

Il presente verbale di costituzione dell'organizzazione di volontariato "Volontari Protezione Civile Atri ODV" previa lettura datane ai presenti, unitamente allo statuto (allegato A) e al foglio presenze (allegato B), è approvato dagli intervenuti alle ore 19:15, in coincidenza col termine della riunione.

Il Presidente



Il segretario



Atto Costitutivo

"Volontari Protezione Civile Atri ODV"

Ente del Terzo Settore (ETS) – Organizzazione Di Volontariato (ODV)
pagina n. 2/3

Sig. COSANNI PIETRO

cosanni Pietro

Sig. DEL SOLLE MILVA

del Solle Milva

Sig. Marone Nicola Pietro

Marone

Sig. DI DOROTEA MARIANO

di Dorotea

Sig. Inglese con Zucchi R. Inglese

Sig. FRANCHI ANTONIO

Franchi Antonio

Sig. CHRISTIAN PECULON

Christian Peculon

Sig. SPINOSI SANDRA

Sandra Spinosi

Sig. MILVA ASTOLFI

Milva Astolfi

Sig. CATELLI KATIA

Katella Catelli

Sig. DORAZIO GIUSEPPE

D'orazio

Sig. fuordisegni Alvaro

fuordisegni Alvaro





STATUTO

“Volontari Protezione Civile Atri ODV”

Ente del Terzo Settore (**ETS**) - Organizzazione di Volontariato (**ODV**)

Art. 1 - COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE, SEDE, COMUNICAZIONI E DOMICILIO SOCI

È costituito l'Ente di Terzo Settore - Organizzazione di Volontariato denominato “Volontari Protezione Civile Atri ODV”, ai sensi del D. Lgs. del 3 luglio 2017 n. 117 e s.m.i. e, per quanto non previsto, dalle norme del Codice Civile e relative disposizioni di attuazione, in quanto compatibili, ed assume la forma giuridica di associazione non riconosciuta, apartitica e aconfessionale.

L'Associazione, ove previsto, ricomprenderà nella denominazione la locuzione “Organizzazione di Volontariato” e l'acronimo ODV, oltre che quello di ETS, solo in costanza di iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).

L'Associazione (di seguito indicata ODV) ha durata illimitata e potrà essere sciolta con delibera dell'Assemblea Straordinaria degli associati ed ha sede legale nel Comune di Atri (TE) in via Vico Monticello di San Domenico n. 2.

L'organo di amministrazione ha facoltà di spostare la sede sociale nell'ambito del comune di Atri, fatto presente che il trasferimento della sede legale ad altro indirizzo nel medesimo comune non comporta modifica statutaria, e di istituire circoli, laboratori e spazi di aggregazione nel territorio dell'Unione Europea.

Salvo diversa indicazione, qualunque comunicazione debba essere resa dall'organizzazione di Volontariato ai Soci ed agli utenti, essa s'intende eseguita con la pubblicazione sull'albo ufficiale, tenuto anche con strumenti telematici o comunque tecnologicamente avanzati, nella data nella quale è eseguita.

L'ODV tutela il diritto alla riservatezza dei propri associati.

Art. 2 - SCOPO E OGGETTO SOCIALE

L'ODV nel rispetto di libertà ed uguaglianza degli associati e dei valori di partecipazione, democrazia, legalità, solidarietà e pluralismo dei quali è portatrice, persegue senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante svolgimento in via esclusiva o principale di attività di interesse generale di cui all'articolo 5 D. Lgs. 3 luglio n.117.

Nel perseguimento delle finalità indicate, l'ODV promuove ed intrattiene rapporti e collaborazioni con altre organizzazioni del Terzo settore e con enti pubblici e privati, sia in

sede nazionale che internazionale, per la realizzazione di intenti, programmi ed iniziative comuni e può stipulare convenzioni, adesioni o affiliazioni.

Attraverso il proprio impegno, l'ODV si propone di svolgere in via prevalente le seguenti attività definite all'art.5 D.lgs. 3 Luglio 2017 n.117:

- Lettera y) *protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni;*
- Lettera i) *organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;*
- Lettera u) *beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo.*

Nello specifico, l'ODV per il raggiungimento degli obiettivi prefissati, si propone di:

- organizzare e realizzare interventi di protezione civile, articolati in:
 - operatività in emergenza
 - allestimento e gestione campi di emergenza
 - prevenzione dei rischi e pianificazione degli interventi
 - antincendio boschivo
 - formazione e addestramento dei Volontari
 - cultura e informazione alla popolazione
 - coinvolgimento e sensibilizzazione dei giovani
 - supporto, assistenza e collaborazione con le strutture ed enti del Sistema di Protezione Civile
 - collaborazione con le altre associazioni con le stesse finalità
- organizzare e realizzare manifestazioni, eventi ed incontri tesi a promuovere e a diffondere il valore del Volontariato attraverso la realizzazione di attività ricreative e di socializzazione e la predisposizione di punti di assistenza e presidio antincendio/safety
- organizzare e realizzare attività di beneficenza articolata in:
 - raccolta e distribuzione di prodotti e beni di prima necessità a favore di popolazioni colpite da calamità o che versano in condizioni di difficoltà economica
 - attività di raccolta fondi a favore delle popolazioni colpite da calamità.

L'ODV può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, ai sensi e nei limiti di quanto previsto dall'art. 6 D. Lgs 3 luglio 2017 n. 117 e s.m.i.



Le attività su descritte sono svolte dall'ODV prevalentemente a favore di terzi e tramite le prestazioni dei propri aderenti in modo personale spontaneo e gratuito. L'attività degli aderenti non può essere retribuita in alcun modo nemmeno da eventuali diretti beneficiari. Agli aderenti possono solo essere rimborsate dall'ODV le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, previa documentazione ed entro i limiti preventivamente stabiliti dall'assemblea dei Soci. È consentito, in particolari casi individuati dall'Organo di amministrazione, un rimborso massimo di € 30 al giorno fino a 200 € al mese a fronte di autocertificazione, ai sensi dell'art. 46 DPR 445/2000 (art. 17, comma 4, D. Lgs 117/2017). L'ODV può avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o indipendente esclusivamente entro i limiti necessari per assicurare il regolare funzionamento o per specializzare l'attività da essa svolta. In ogni caso il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 20 per cento del numero dei volontari. La qualità di Volontario è incompatibile con qualsiasi forma di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

Art. 3 - I SOCI

Possono essere Soci dell'ODV:

- le persone fisiche (senza alcuna distinzione di sesso, razza, idea, religione) che, condividendone lo spirito e gli ideali, intendono impegnarsi personalmente per il raggiungimento delle finalità previste dal presente Statuto;
- organizzazioni di volontariato;
- altri enti del terzo settore o senza scopo di lucro a condizione che il loro numero non sia superiore al 50% del numero delle organizzazioni di volontariato (art. 32 comma 2 D. Lgs. 117/2017).

L'ODV è aperta a tutti coloro che, interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividano lo spirito e gli ideali.

L'adesione all'ODV è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto al recesso.

I soci volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

I soci si distinguono in:

Soci fondatori - sono quelle persone che hanno fondato l'ODV, sottoscrivendo l'Atto Costitutivo.

Soci ordinari - sono quelle persone che condividono le finalità dell'ODV e partecipano attivamente alla realizzazione degli scopi statutarî, prestando la propria opera di volontariato.



Soci onorari - sono quelle persone alle quali l'ODV deve particolare riconoscenza e vengono nominati dall'Assemblea ordinaria dei soci su proposta dell'Organo di amministrazione. I soci onorari sono esentati dal pagamento di qualsiasi contributo, pur godendo di tutti i diritti degli altri tipi di soci.

Non è possibile prevedere alcuna differenza di trattamento fra i Soci riguardo ai diritti e ai doveri nei confronti dell'ODV.

Sono sostenitori coloro che, senza divenire soci e condividendo le finalità dell'ODV stessa, versano un contributo periodico o una-tantum. I sostenitori hanno diritto di ricevere periodicamente le informazioni sull'attività dell'Associazione e a partecipare alle relative iniziative.

I nominativi dei soci sono annotati nel libro soci dell'Associazione.

Art. 4 - CRITERI DI AMMISSIONE ED ESCLUSIONE DEI SOCI

Per essere ammessi a Socio è necessario presentare all'Organo di amministrazione domanda di adesione all'Associazione con l'osservanza delle seguenti modalità ed indicazioni:

- indicare nome e cognome, o denominazione per le ODV o altri Enti del Terzo settore, luogo e data di nascita, luogo di residenza, codice fiscale;
- presentare copia dell'atto costitutivo e dello statuto vigente con indicazione del rappresentante delegato ai rapporti con l'associazione, nel caso di ODV o altro Ente del Terzo Settore;
- dichiarare esplicitamente di aver preso visione e di attenersi al presente Statuto, all'eventuale regolamento interno e alle deliberazioni degli organi sociali,
- indicare le eventuali competenze e risorse da mettere a disposizione per il perseguimento delle finalità dell'associazione.

In caso di domanda di ammissione a socio presentate da minorenni, le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la responsabilità genitoriale sui medesimi.

L'ammissione decorre dalla data di deliberazione dell'Organo di amministrazione che accoglie la richiesta.

In caso di rigetto della richiesta d'ammissione (che deve essere comunicata entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda di ammissione) il candidato ha facoltà di ricorrere, avverso tale decisione provvisoriamente esecutiva, all'assemblea dei soci, la quale decide in via definitiva nella prima riunione utile.

Nel rispetto di principi, valori e finalità che animano l'associazione, l'Organo di amministrazione ha facoltà di proporre all'assemblea dei soci l'adozione di regolamenti su criteri di ammissione, di valutazione del periodo di prova e di esclusione del socio, integrativi di quelli statuiti nel presente statuto.



Firma [Signature]

Dove adottato il relativo regolamento, l'ammissione del socio persona fisica è subordinata all'effettuazione di un periodo di prova, la cui durata è stabilita nel regolamento stesso. Durante tale periodo l'Organo di amministrazione valuta sulla scorta dei criteri stabiliti nel regolamento l'effettiva partecipazione del candidato alla vita associativa e la determinazione dello stesso a perseguire le finalità associative. Al termine del periodo, l'Organo di amministrazione decide l'accoglimento o il rigetto della richiesta d'ammissione. In caso di rigetto della richiesta d'ammissione il candidato ha facoltà di ricorrere avverso tale decisione, provvisoriamente esecutiva, all'assemblea dei soci, la quale decide in via definitiva nella prima riunione utile.

L'accoglimento della domanda di adesione è obbligatoriamente negato alle persone fisiche che abbiano riportato sentenza penale di condanna, anche di primo grado, per un reato contro lo Stato o la Pubblica Amministrazione in genere.

Gli associati cessano di appartenere all'organizzazione per:

- dimissioni volontarie
- morte
- interdizione o inabilitazione
- comportamenti non compatibili con principi, valori e finalità associative, ovvero col buon nome dell'associazione, la dignità dei singoli associati, le azioni svolte o programmate.
- Il grave o ripetuto mancato adempimento degli obblighi assunti dal socio nei confronti della associazione ed il mancato rispetto dello statuto e dei regolamenti interni
- il mancato versamento della quota associativa per 1 anno
- la non corrispondenza al vero delle informazioni comunque rese alla associazione o di alcuna di esse
- la promozione o lo svolgimento, in modo diretto o indiretto, di attività in contrasto con gli interessi della associazione
- la mancata partecipazione, senza motivo, alle assemblee dei soci, con la frequenza stabilita dall'eventuale regolamento.

L'Organo di amministrazione delibera, nei casi previsti, sull'esclusione del socio. Avverso tali determinazioni del consiglio l'interessato ha facoltà di ricorrere avverso tale decisione, provvisoriamente esecutiva, all'assemblea dei soci, la quale decide in via definitiva nella prima riunione utile.

Il socio può recedere dall'associazione mediante comunicazione scritta presentata all'Organo di amministrazione.

Nel caso di recesso o di esclusione l'associato non ha diritto alla restituzione della quota associativa.

Statuto

"Volontari Protezione Civile Atri ODV"

Ente del Terzo Settore (ETS) - Organizzazione di Volontariato (ODV)
pagina n. 5 di 14



Art. 5 - DOVERI E DIRITTI DEI SOCI

Tutti i Soci sono obbligati a:

- osservare il presente statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
- mantenere sempre un comportamento corretto nei confronti dell'ODV;
- versare la quota associativa;
- prestare la loro opera a favore dell'ODV in modo personale, spontaneo e gratuito.

La quota associativa non è trasferibile a nessun titolo e non è collegata alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale.

Tutti i Soci hanno diritto a:

- partecipare effettivamente alla vita dell'ODV;
- partecipare all'assemblea con diritto di voto;
- accedere alle cariche associative;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, ai sensi dell'art. 17 del D. Lgs. 117/2017;
- prendere visione di tutti gli atti deliberati, dei libri sociali e di tutta la documentazione relativa alla gestione dell'Associazione con possibilità di ottenerne copia.

Art. 6 - REGOLAMENTI

L'Organo di amministrazione ha facoltà di predisporre uno o più regolamenti interni volti a disciplinare aspetti specifici del funzionamento dell'Associazione non compiutamente regolati dal presente statuto. I regolamenti interni sono approvati dall'Assemblea ordinaria dei soci, non possono derogare alle disposizioni statutarie né alla normativa vigente e sono resi disponibili a tutti gli associati mediante pubblicazione sull'albo ufficiale dell'Associazione.

I regolamenti interni possono disciplinare, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- le modalità di attivazione, coordinamento e gestione degli interventi ordinari ed in emergenza;
- i criteri di utilizzo del logo, del brand, del nome e delle immagini ufficiali dell'Associazione da parte dei soci e di terzi, nonché le modalità di acquisizione, pubblicazione e diffusione di fotografie e riprese video effettuate durante le attività associative;
- le modalità di gestione dei rapporti con i mezzi di informazione e di utilizzo dei canali di comunicazione istituzionale e delle piattaforme digitali dell'Associazione;
- le norme di condotta dei volontari in servizio e l'utilizzo delle dotazioni assegnate;

Statuto

"Volontari Protezione Civile Atri ODV"

Ente del Terzo Settore (ETS) - Organizzazione di Volontariato (ODV)
pagina n. 6 di 14



Handwritten signatures and notes on the right margin.

- le procedure di utilizzo, assegnazione e manutenzione dei mezzi e delle attrezzature associative;
- i criteri di valutazione del periodo di prova per i nuovi soci, in integrazione di quanto previsto dall'Art. 5;
- i requisiti minimi di formazione e addestramento richiesti ai volontari per lo svolgimento dell'attività operativa;
- le modalità di rimborso delle spese sostenute dai volontari, in integrazione di quanto previsto dall'Art. 2;
- le procedure di raccolta fondi e gestione delle donazioni.

Le modifiche e le revoche ai regolamenti interni sono deliberate dall'Assemblea ordinaria su proposta dell'Organo di amministrazione.

Art. 7 - ORGANI DELL'ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO

Gli organi dell'ODV sono:

- l'Assemblea dei Soci;
- l'Organo di Amministrazione (Consiglio Direttivo);
- l'Organo di Controllo (eventuale);
- l'Organo di revisione legale dei conti (eventuale);

A tutti i componenti degli Organi sociali non può essere attribuito alcun compenso (art. 34 comma 2 D. Lgs. 117/2017).

Art. 8 - ASSEMBLEA DEI SOCI

L'Assemblea è composta da tutti i Soci ed è l'organo sovrano dell'ODV. Hanno diritto al voto i Soci che sono iscritti da almeno tre mesi nel libro soci.

Per i soci minori di età, il diritto di votare in Assemblea è esercitato, sino al compimento del 18° anno di età, dall'esercente la responsabilità genitoriale sui medesimi. È in ogni caso esclusa la partecipazione del minore all'elettorato passivo.

Ogni Socio potrà farsi rappresentare in assemblea da un altro Socio con delega scritta. Ogni Socio non potrà ricevere più di tre deleghe.

Agli associati che siano enti del Terzo settore possono essere attribuiti più voti, sino ad un massimo di tre, in proporzione al numero degli aderenti, in applicazione dell'art. 2373 del codice civile.

L'Assemblea si riunisce in seduta ordinaria su convocazione del Presidente almeno una volta all'anno e ogniqualvolta lo stesso Presidente o l'organo di amministrazione o almeno un quinto degli associati ne ravvisino l'opportunità.

L'Assemblea ordinaria indirizza tutta la vita dell'ODV ed in particolare:

- approva il bilancio consuntivo e preventivo;

Statuto

"Volontari Protezione Civile Atri ODV"

- elegge e revoca i componenti dell'Organo di Amministrazione e, qualora previsti, dell'Organo di controllo e dell'Organo di revisione legale dei conti;
- elabora e fissa gli indirizzi generali dell'ODV;
- approva i programmi di attività e l'eventuale regolamento interno e le sue variazioni;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali promuovendo, se necessario, azioni di responsabilità;
- delibera sull'esclusione dei Soci nel caso in cui venga richiesto dall'aspirante socio in seguito al diniego dell'Organo di amministrazione;
- delibera su tutti gli altri oggetti sottoposti al suo esame dall'Organo di amministrazione;
- delibera su ogni altro argomento di carattere ordinario e di interesse generale posto all'ordine del giorno.

L'Assemblea straordinaria:

- delibera sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto;
- delibera sulla trasformazione, la fusione, la scissione, lo scioglimento dell'ODV e ratifica l'eventuale devoluzione del patrimonio, stabilendo a quale ente del terzo settore operante nello stesso ambito esso andrà destinato in base alle sue finalità statutarie;
- delibera su ogni altro argomento di carattere straordinario e di interesse generale posto all'ordine del giorno.

Sia l'Assemblea ordinaria che quella straordinaria sono presiedute dal Presidente o in sua assenza dal Vice-Presidente e, in assenza di entrambi da altro membro dell'organo di amministrazione eletto fra i presenti. Le convocazioni sono effettuate mediante avviso scritto da recapitarsi, anche con l'utilizzo di strumenti informatici, ai Soci almeno 10 giorni prima della data della riunione contenente ordine del giorno, luogo, data e orario della prima e della eventuale seconda convocazione o in alternativa mediante analogo avviso da affiggersi all'albo (anche telematico) della sede sociale almeno quindici giorni prima della data dell'assemblea.

In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i Soci.

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno dei Soci.

In seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei Soci intervenuti o rappresentati.

L'Assemblea delibera con la maggioranza dei voti dei presenti.

Statuto

"Volontari Protezione Civile Atri ODV"

Ente del Terzo Settore (ETS) - Organizzazione di Volontariato (ODV)
pagina n. 8 di 14

Handwritten signature

Handwritten signature

Per le modifiche statutarie l'Assemblea delibera in presenza di almeno tre quarti degli associati e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per lo scioglimento dell'associazione e devoluzione del patrimonio, l'Assemblea delibera con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Per le votazioni si procede normalmente per alzata di mano. Per l'elezione delle cariche sociali si procede mediante voto a scrutinio segreto su scheda.

È possibile l'intervento all'Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ovvero in videoconferenza, purché sia possibile verificare il numero legale della stessa e l'identità degli associati che partecipano e votano e sia loro consentito di seguire la discussione in modo simultaneo, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alla votazione.

Le delibere assembleari devono essere pubblicate mediante affissione all'albo della sede del relativo verbale ed inserite nel libro verbale delle riunioni e deliberazioni dell'assemblea.

Art. 9 - L'ORGANO DI AMMINISTRAZIONE (CONSIGLIO DIRETTIVO)

L'organo di amministrazione governa l'ODV ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi erano a conoscenza (art. 26 comma 7 D. Lgs. 117/2017).

L'Organo di Amministrazione è l'organo esecutivo e gestionale dell'ODV ed è formato da un numero di membri non inferiore a 3 e non superiore a 5 nominati dall'assemblea dei Soci fra i Soci medesimi.

I membri dell'Organo di amministrazione rimangono in carica 3 anni e sono rieleggibili.

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più dei componenti dell'Organo di amministrazione decadano dall'incarico, l'Organo medesimo può provvedere alla loro sostituzione nominando i primi tra i non eletti, che rimangono in carica fino allo scadere dell'intero Organo di amministrazione. Ove decada oltre la metà degli amministratori, l'assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Organo di amministrazione.

All'Organo di amministrazione sono attribuite le seguenti funzioni:

- curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- predisporre il bilancio preventivo e consuntivo;
- proporre il Presidente, il Vice-Presidente, il Segretario e il Tesoriere;
- deliberare sulle domande di nuove adesioni e sull'esclusione dei soci inadempienti;

Statuto

"Volontari Protezione Civile Atri ODV"

Ente del Terzo Settore (ETS) - Organizzazione di Volontariato (ODV)
pagina n. 9 di 14



Handwritten signatures:
Fotorelazione
St. C. P.

- provvedere agli affari di ordinaria amministrazione che non siano spettanti all'assemblea dei Soci, ivi compresa la determinazione della quota associativa annuale;
- elaborare il regolamento per il funzionamento e l'organizzazione interna dell'associazione;
- curare la parte finanziaria e contrattuale, stipulando tutti gli atti e i contratti inerenti alle attività associative;
- curare la gestione di tutti i beni mobili ed immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati;
- deliberare la stipula di convenzioni ed accordi con le amministrazioni pubbliche (di cui all'art. 56 del D. Lgs. 117/2017) ed Enti privati;
- assumere e gestire eventuali prestatori di lavoro fissandone mansioni, qualifiche e retribuzioni;
- incaricare o nominare soci o terzi a svolgere particolari compiti o mansioni, stabilendo poteri e limiti della rappresentanza sociale eventualmente attribuita;
- attribuire ad uno o più dei suoi membri il potere di compiere specifici atti o categorie di atti in nome e per conto dell'ODV, determinandone contenuto, poteri e durata.

L'organo di amministrazione è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vice-Presidente e, in assenza di entrambi, da altro membro dell'organo medesimo eletto fra i presenti. Il presidente ha il compito di presiedere lo stesso nonché l'Assemblea dei Soci e gli è attribuita la rappresentanza dell'ODV di fronte a terzi ed in giudizio ed ha potere di firma negli atti amministrativi necessari alla gestione dell'ODV.

In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vice-Presidente o, in assenza, al membro del consiglio più anziano d'età.

Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'organo di amministrazione e, in caso d'urgenza, ne assume i poteri chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati nella riunione immediatamente successiva che egli dovrà contestualmente convocare.

Il Segretario provvede alla tenuta ed all'aggiornamento del registro degli associati, al disbrigo della corrispondenza e del protocollo, alla gestione dei contatti, delle comunicazioni e delle convocazioni, alla redazione e alla conservazione dei verbali delle riunioni delle assemblee.

Il Tesoriere provvede alla tenuta e all'aggiornamento dei registri della contabilità dell'ODV, a predisporre e redigere il bilancio, nonché alla conservazione della documentazione relativa e alla gestione della cassa, curando pagamenti ed incassi, secondo le indicazioni

del presidente, dotandosi di un c/c postale o bancario su cui confluiscono tutti gli introiti dell'ODV.

L'organo di amministrazione è convocato di regola almeno 4 volte l'anno ed ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno. Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.

Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto, da recapitarsi anche con l'utilizzo di strumenti informatici, almeno 5 giorni prima della data della riunione, contenente ordine del giorno, luogo, data ed orario della seduta. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le riunioni cui partecipano tutti i membri dell'organo di amministrazione.

È possibile l'intervento alle riunioni dell'Organo di amministrazione mediante mezzi di telecomunicazione ovvero in videoconferenza, purché sia possibile verificare il numero legale della stessa e l'identità degli associati che partecipano e votano e sia loro consentito di seguire la discussione in modo simultaneo, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alla votazione.

I verbali di ogni adunanza dell'organo di amministrazione, redatti a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto la riunione, vengono inseriti nel libro verbale delle riunioni e deliberazioni dell'Organo stesso.

Art. 10 - ORGANO DI CONTROLLO (QUALORA PREVISTO)

L'organo di controllo, collegiale o monocratico, deve essere nominato dall'assemblea quando l'associazione superi per due esercizi consecutivi due dei limiti quantitativi e qualitativi previsti dall'art. 30 del D. Lgs. 117/2017 e s.m.i.

La scelta dei componenti l'organo di controllo avviene secondo quanto previsto dall'art. 2397 del Codice Civile.

L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art. 11 - REVISIONE LEGALE DEI CONTI (QUALORA PREVISTO)

L'organo di Revisione Legale dei conti, collegiale o monocratico, deve essere nominato dall'assemblea quando l'associazione superi per due esercizi consecutivi due dei limiti quantitativi e qualitativi previsti dall'art. 31 del D. Lgs. 117/2017 e s.m.i.

L'organo di revisione è nominato dall'assemblea tra i revisori legali dei conti o società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

L'organo di revisione, vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

I componenti dell'organo di revisione possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art. 12 - PATRIMONIO ED ESERCIZIO GESTIONALE

L'ODV trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:

- quote associative
- contributi dello stato, di enti e istituzioni pubbliche, di organismi internazionali e di enti privati
- donazioni e lasciti testamentari
- rendite patrimoniali
- raccolta fondi di cui all'art. 7 D. Lgs. 3 Luglio 2017
- entrate derivanti da convenzioni e da attività diverse e secondarie e strumentali di cui all'art. 6 D. Lgs. 3 Luglio 2017 e s.m.i.
- beni mobili o immobili pervenuti all'ODV a qualsiasi titolo.

I contributi degli aderenti sono costituiti dalle quote associative annuali, stabilite dall'organo di amministrazione e da eventuali contributi straordinari stabiliti dall'assemblea che ne determina l'ammontare. Il patrimonio è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori amministratori e altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

L'ODV deve impiegare il patrimonio, gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali previste da statuto ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e di quelle ad esse direttamente connesse.

L'anno sociale e l'esercizio finanziario vanno dal 01/01 al 31/12 di ogni anno. L'Organo di amministrazione dovrà predisporre il bilancio di esercizio secondo le modalità stabilite

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

dagli art. 13 ed 87 del D. Lgs. 117/2017 e s.m.i. Esso deve essere approvato dall'entro il 30 aprile e depositato presso la sede dell'ODV entro i quindici giorni precedenti la seduta per poter essere consultato da ogni associato, secondo il principio di trasparenza, e depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio ai sensi dell'art. 20, comma 5 del DM 106/2020, una volta che l'ODV si sarà ad esso iscritta.

Il Bilancio sociale può essere redatto nei casi e modi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017.

Indipendentemente dalla redazione del bilancio di esercizio, l'ODV per ogni attività occasionale di raccolta pubblica di fondi eseguita in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione, redige entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio un apposito e separato rendiconto dal quale devono risultare, anche a mezzo di relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente le entrate e le spese relative a ciascuno di detta celebrazione, ricorrenza o campagna di sensibilizzazione, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico.

Art. 13 - LIBRI SOCIALI

L'ODV deve tenere i seguenti libri sociali:

- libro degli associati tenuto dall'Organo di amministrazione
- registro volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto dall'Organo di amministrazione
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di amministrazione tenuto dall'Organo stesso
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, qualora eletto, e tenuto dall'Organo stesso
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di revisione legale dei conti, qualora eletto, e tenuto dall'Organo stesso
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo degli eventuali altri organi associativi, tenuti dall'Organo a cui si riferiscono

Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri sociali, previa richiesta scritta presentata all'Organo di amministrazione, ai sensi dell'art. 15 comma 3 del D. Lgs. 117/2017.

Statuto

"Volontari Protezione Civile Atri ODV"

Ente del Terzo Settore (ETS) - Organizzazione di Volontariato (ODV)
pagina n. 13 di 14

Art. 14 - SCIOGLIMENTO

Lo scioglimento per qualunque causa dell'ODV è deliberato dall'Assemblea straordinaria dei soci su proposta dell'Organo di amministrazione, il quale nominerà gli eventuali liquidatori.

L'eventuale patrimonio residuo sarà devoluto, previo parere favorevole dell'Ufficio regionale del Registro Unico del Terzo Settore, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, seguendo le procedure dettagliate nell'art. 25 del DM 106/2020, ad altri enti del terzo settore secondo le disposizioni statutarie riportate nell'art. 7 o dell'organo sociale competente.

Art. 15 - RINVIO

Per tutto ciò che non è espressamente previsto nel presente Statuto, valgono le norme di legge vigenti in materia.

AGENZIA DELLE ENTRATE
Direzione Provinciale di Teramo
Ufficio Territoriale di Atri

Il presente atto è stato qui registrato il **16** **10** **2020**

Al n. **79** serie **3^a**
16 **10** **2020**

Versamento di € **2000** effettuato il _____

FUNZIONARIO TRIBUTARIO
Argento Pasquale (*)
(*) Firma su delega del Direttore Provinciale

